



COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma

Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale.
(Approvato con delibera di C.C. n. 96 del 03.12.2008 e modificato con delibera di C.C. n. 28 del 18.05.2009)

INDICE GENERALE

Art. 1 – Definizioni

- Art. 2 – Oggetto e finalità
- Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 4 – Destinatari della concessione degli impianti sportivi
- Art. 5 – Principi generali – Individuazione dei soggetti concessionari
- Art. 6 – Concessione in uso annuale o triennale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione
- Art. 7 – Utilizzo temporaneo di impianti sportivi
- Art. 8 – Obblighi del concessionario
- Art. 9 – Installazioni particolari
- Art. 10 – Tariffe d'uso
- Art. 11 – Manutenzione straordinaria
- Art. 12 – Revoca e rinuncia alla concessione
- Art. 13 – Disposizioni finali ed entrata in vigore – Norme transitorie

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - per attività sportiva, la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;
 - per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune affida ad un soggetto terzo (concessionario) l'utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività nonché per la gestione dell'impianto stesso;
 - per canone di concessione, la somma che il concessionario deve versare all'Amministrazione comunale per l'utilizzo e/o la gestione dell'impianto;
 - per tariffa all'utenza, la somma che i cittadini, singoli o associati, devono corrispondere al concessionario per poter usufruire dei servizi sportivi forniti dal concessionario.

Art.2 **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti in oggetto sono destinati all'uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, secondo modalità organizzative e gestionali volte a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport per il soddisfacimento degli interessi generali della collettività.
3. Gli impianti sportivi comunali saranno luoghi privilegiati per una qualificata attività motoria, sportiva e ricreativa estesa a tutti i cittadini di tutte le fasce di età, nonché ai diversamente abili ed alle categorie di cittadini svantaggiate.

Art. 3 **Classificazione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi, alla data di adozione del presente regolamento, si distinguono in:
 - a) impianti sportivi di fascia A; rientrano in questa categoria tutti gli impianti sportivi destinati in via esclusiva alle attività sportive che possono essere affidati in concessione: tali impianti sono:
 - Campo di calcio, sito in Marina di San Nicola;
 - Bocciodromo, sito in via Bordighera;
 - Pattinodromo, sito in via Canova;
 - Struttura geodetica, sita in via Firenze:
 - b) impianti sportivi di fascia B; rientrano in questa categoria tutti gli spazi pubblici, attrezzati per l'attività sportiva, che posti all'interno del territorio comunale ed in assenza di specifica destinazione da parte dell'Amministrazione comunale, possono essere utilizzati liberamente da chiunque, per svolgervi attività sportive compatibili alla tipologia del sito; tali impianti sono:
 - Campo di calcetto sito in via Firenze;
 - Impianti polivalenti (basket) siti in via Firenze;
 - Campo di bocce sito in via M. Polo;
 - Campo di calciotto sito in viale Europa/viale America.
 - c) impianti sportivi di fascia C; rientrano in questa categoria tutte le palestre scolastiche e le relative pertinenze, di proprietà comunale, il cui utilizzo è assegnato alle scuole per lo

svolgimento delle attività scolastiche e per la durata dell'anno scolastico. Al di fuori delle attività scolastiche, l'utilizzo degli impianti viene disciplinato da uno specifico regolamento comunale e dagli atti convenzionali che ne disciplineranno modalità di assegnazione e di utilizzo.

Art. 4

Destinatari della concessione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere concessi ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva;
 - b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
 - c) Istituzioni scolastiche;
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici.

Art. 5

Principi generali – Individuazione dei soggetti concessionari

1. La concessione in uso degli impianti sportivi, individuata sulla base di valutazioni comparative ispirate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione, potrà aver luogo per la durata massima di tre anni.
2. L'utilizzo degli impianti, inoltre, potrà essere concesso per iniziative o manifestazioni per limitati periodi temporali.
3. Sia nel caso di concessione che di utilizzo temporaneo, sarà dovuto al Comune un corrispettivo che non potrà in alcun caso essere inferiore ai costi che l'Amministrazione sostiene per la gestione dell'impianto.
4. Potranno fare richiesta di assegnazione in concessione degli impianti soltanto le Associazioni/Società sportive regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, fatta eccezione per le Società con dichiarate finalità di lucro. Il suddetto Albo sarà aggiornato e revisionato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6

Concessione in uso annuale o triennale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1. La programmazione che contiene gli indirizzi a cui deve ispirarsi l'utilizzo degli impianti sportivi, viene deliberata dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) l'impianto concesso dovrà essere assegnato tenendo conto dell'adeguatezza delle strutture in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
 - b) In caso di pluralità di richieste per lo stesso impianto, o per la medesima fascia oraria, questo dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Ladispoli.
 - c) La programmazione, inoltre, dovrà essere finalizzata al soddisfacimento equilibrato di tutti i seguenti criteri:
 - l'ampia diffusione della pratica sportiva agonistica;
 - la promozione della pratica sportiva per i giovani;
 - la promozione di attività sportive "meno diffuse";
 - la promozione della pratica sportiva per adulti, anziani e categorie svantaggiate;

- la promozione di attività sportive ancora non presenti nel territorio.
- 2. L'assegnazione di ciascun impianto sportivo avverrà mediante bando per l'individuazione del concessionario, sulla base dei criteri che saranno definiti con atto deliberativo dalla Giunta Comunale, in relazione alla specificità dell'impianto e alle finalità da perseguire, nel rispetto del presente regolamento.
- 3. All'atto della domanda i richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti:
 - copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo nel cui oggetto sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione sportiva;
 - copia della scheda di attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA;
 - copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante;
 - dichiarazione di presa visione del disciplinare di concessione;
 - numero degli iscritti;
 - bilancio dell'anno precedente, per gli organismi con almeno un anno di anzianità;
 - per le Associazioni e Società affiliate a federazioni sportive nazionali sarà sufficiente il certificato di affiliazione.
- 4. In casi specificatamente autorizzati dal Comune e specificatamente disciplinati, lo stesso impianto può essere concesso, anche per brevi periodi, a diversi soggetti per assicurare un utilizzo funzionale degli impianti sportivi.
- 5. Le richieste di utilizzazione degli impianti sportivi dovranno essere prodotte nei termini indicati nel bando specificamente approvato dalla Giunta comunale che dovrà essere emanato entro la data del 30 aprile di ogni anno, relativamente agli impianti le cui concessioni risultino in scadenza entro l'anno corrente.
Per l'anno corrente il termine sopra indicato è limitato alla data del 30 giugno.

Art. 7

Utilizzo temporaneo di impianti sportivi

1. Utilizzazioni occasionali e temporanee degli impianti sportivi comunali, possono essere autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio sport, nel rispetto della programmazione predisposta dal concessionario, previa tempestiva comunicazione di almeno 30 giorni rispetto all'evento.
2. Gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'impianto, che dovranno essere definiti congiuntamente tra il concessionario e l'Ufficio sport del Comune, valutando il costo orario delle utenze e dell'utilizzo dell'impianto, sono a carico del soggetto che ne richiede l'utilizzo e saranno devoluti al concessionario.

Art. 8

Obblighi del concessionario

1. I rapporti tra l'Amministrazione comunale e il concessionario dell'impianto verranno regolati dal disciplinare di concessione, redatto dagli uffici competenti e debitamente sottoscritto dalle parti.
2. Il disciplinare dovrà necessariamente contenere l'obbligo per il concessionario di:
 - Redigere e sottoscrivere, con il Funzionario del comune, il verbale di consegna dell'impianto, attestante lo stato di conservazione, l'elenco delle attrezzature e suppellettili di proprietà dell'Ente, i beni dati in uso da restituire alla fine della concessione.
 - Eseguire i lavori di manutenzione ordinaria della struttura, delle pertinenze ivi ricomprese, degli spazi esterni, nonché la custodia di tutti gli attrezzi dati in dotazione.

- Sottoscrivere la dichiarazione di divieto di sub concessione e l'obbligo di destinare gli impianti concessi esclusivamente alle finalità previste dal presente regolamento e dal bando;
- Di gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, in conformità alle linee programmatiche espresse nel presente regolamento;
- Corrispondere il canone stabilito dall'Amministrazione Comunale, nelle forme prescritte dalla convenzione, nella quale saranno indicate le conseguenze, compresa la risoluzione anticipata della concessione, derivanti da eventuali morosità;
- Trasmettere all'Ufficio sport del Comune, entro il termine previsto dalla convenzione, una relazione riguardante l'andamento delle attività svolte con un riepilogo dei costi e dei ricavi, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e gli eventuali interventi di miglioria apportati;
- Vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti e i frequentatori dell'impianto concesso, delle norme del regolamento igienico sanitario compreso il divieto di fumare;
- Consentire, in ogni momento, visite e ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari comunali, all'uopo incaricati, e fornire ad essi tutte le informazioni e le documentazioni che verranno richieste;
- Redigere il documento di rischio, per l'attività sportiva che si intende svolgere, con nomina di R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) e adempiere a tutti gli obblighi che la vigente normativa sulla sicurezza prevede;
- Sollevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto;
- Contrarre specifica polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni a terzi per tutto il periodo della concessione con un massimale di importo pari a quello previsto dalla legge;
- Contrarre polizza di assicurazione, pari al valore di mercato dell'immobile, a copertura di eventuali danni (furto, incendio, alluvioni, allagamenti, ecc) che potrebbero verificarsi a danno degli impianti, alle attrezzature, e gli arredi di proprietà dell'Ente;
- Contrarre polizza fideiussoria assicurativa, in favore del Comune di Ladispoli, di importo congruo, da definire all'atto della convenzione, a garanzia del canone di affitto e di eventuali danni agli impianti, agli attrezzi, accessori e arredi di proprietà del Comune che saranno riscontrati al momento della riconsegna dell'impianto all'Ente;
- Intestare a proprio nome i contratti relativi a tutte le utenze, comprese quelle riguardanti l'energia elettrica, acqua e combustibili per il riscaldamento;
- Consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi tutte le informazioni relative allo stato ed alla gestione dell'impianto;
- Esporre in maniera visibile, all'interno ed all'esterno della struttura, apposite tabelle indicanti: "Comune di Ladispoli – Impianto Sportivo Comunale “ _____ “, il calendario di utilizzo e le tariffe convenzionali praticate;
- Mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni organizzate e gestite dall'Amministrazione Comunale, la cui data sarà comunicata con congruo anticipo, di almeno 30 giorni, rispetto all'evento e comunque compatibilmente con le attività già programmate dal concessionario;
- Richiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione per l'utilizzo di forme di pubblicità, nel rispetto del regolamento vigente in materia, fermo restando che gli utili riscossi sono di spettanza del concessionario, al netto delle imposte;
- Riconsegnare l'impianto in perfetto stato di agibilità, previa sottoscrizione di apposito verbale di riconsegna;

-Segnalare all'Amministrazione comunale, senza indugio, ogni danno verificatosi alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo;

- Assumersi in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi;

-Esporre in maniera visibile all'interno e all'esterno dell'impianto apposite tabelle indicanti: il calendario di utilizzo e le tariffe convenzionali applicate.

Art. 9

Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, gli utilizzatori sono tenuti a provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione, montaggio, smontaggio e riconsegna delle attrezzature necessarie.

2. L'utilizzatore, a qualunque titolo, deve presentare, insieme alla richiesta di concessione o utilizzo dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione all'Ufficio sport del Comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà corrispondere una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

Art. 10

Tariffe d'uso

1. Il canone di concessione o di uso e le relative modalità di pagamento sono determinati dalla Giunta Comunale.

2. Nel caso di utilizzo occasionale e/o singola manifestazione il pagamento deve essere eseguito anticipatamente alla manifestazione, in tutti gli altri casi secondo le modalità previste dalla Giunta.

3. Allo stesso modo la Giunta provvede, contestualmente alla determinazione dei canoni di concessione o di uso, alla determinazione delle tariffe che i concessionari a qualunque titolo possono far pagare all'utenza e che non dovranno essere inferiori alla media di quelle praticate sul territorio comunale dalle società che operano in strutture proprie.

4. Sia il canone di concessione o di uso che le tariffe sono soggette all'adeguamento ISTAT.

Art. 11

Manutenzione straordinaria

1. I lavori di manutenzione straordinaria, sia quelli evidenziati e quantificati dal concessionario in sede di richiesta di concessione che quelli rilevati in corso di concessione, possono essere eseguiti direttamente dal concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sulla base di un progetto preliminare con relativo quadro economico, prodotto dallo stesso concessionario e valutato dall'Amministrazione comunale in relazione alla necessità/opportunità dell'intervento e la congruità dello stesso sulla base di un computo metrico estimativo redatto dal competente ufficio tecnico comunale.

2. L'Amministrazione comunale, in questo caso, rimborsa il concessionario a sua insindacabile discrezionalità con l'allungamento della durata della concessione o con la compensazione del canone dovuto.

3. In ogni caso l'Amministrazione comunale ha la facoltà di eseguire direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 12

Revoca e rinuncia alla concessione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in gestione dell'impianto alla società, alla scadenza di ciascun anno con un preavviso di almeno due mesi, per i seguenti motivi:

- per motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico;
- per violazione del presente Regolamento o del disciplinare di convenzione;

2. Il concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale mediante lettere raccomandata con preavviso di tre mesi. Tale rinuncia esclude il diritto al rimborso di eventuali costi sostenuti dal concessionario a qualunque titolo.

Art. 13

Disposizioni finali ed entrata in vigore - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali.

2. Il presente Regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Per le concessioni pluriennali in essere il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla data di esecutività della delibera di CC relativa all'approvazione del regolamento stesso.

5. Per le concessioni annuali in essere il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla naturale scadenza delle convenzioni.